

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"KENDRA Associazione di Promozione Sociale"

Denominazione e sede

Art. 1) E' costituita l'Associazione denominata "KENDRA Associazione di Promozione Sociale", il cui Statuto si ispira alla Legge 383/2000. L'associazione persegue fini di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri associati e gli eventuali utili devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 3.

Art. 2) L'Associazione ha sede in Torino, Corso San Maurizio n. 5, possono essere istituite sedi secondarie o sezioni autonome dal punto di vista patrimoniale, organizzativo ed economico.

Finalità

Art. 3) L'Associazione non ha scopo di lucro, è apartitica, apolitica, aconfessionale e ispira le norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, perseguendo finalità di solidarietà sociale nei settori dell'assistenza sociale e sanitaria, della formazione, della tutela dei diritti e della promozione della cultura e dell'arte.

Art. 4) L'Associazione è aconfessionale e apolitica e persegue esclusivamente finalità di promozione culturale, di ricerca etico-spirituale e solidarietà sociale. Essa intende operare nei settori di: **istruzione e formazione negli ambiti di sviluppo del potenziale umano a livello personale, relazionale e nel mondo del lavoro al fine di creare condizioni per uno sviluppo più armonico delle potenzialità materiali e spirituali dell'individuo**. L'attività dell'Associazione sarà rivolta a favore di associati e di terzi, nel pieno rispetto della libertà e della dignità delle persone.

L'Associazione svolgerà le seguenti attività primarie:

- l'organizzazione di festival, incontri, convegni, seminari, dibattiti, corsi di formazione e informazione, nonché l'organizzazione di spettacoli, mostre e manifestazioni culturali; - diffondere gli insegnamenti, le intuizioni e le tecniche dei grandi della formazione e crescita tradizionale tramite l'organizzazione di corsi, seminari, congressi, tavole rotonde, conferenze, campus, stage (ecc...);
- promuovere lo studio di vari aspetti della realtà, così come essa è rappresentata nelle tradizioni di ricerca spirituale, della crescita, religiosa e filosofica di ogni epoca;
- sviluppare la ricerca nel campo delle tecniche di crescita e meditazione, con riferimento alle sperimentazioni compiute dalla psicoterapia occidentale e alla tradizione di meditazione orientale, sia da un punto di vista teorico che attraverso la sperimentazione diretta;
- sviluppare la ricerca e la pratica della medicina olistica, in collaborazione con professionisti e ricercatori medici, anche promuovendo una concreta applicazione nell'ambito istituzionale; - promuovere la sperimentazione ecologica e forme di vita associata inserite armoniosamente nel contesto naturale;
- promuovere ricerche nel campo delle arti e dell'artigianato in armonia con i fini dell'Associazione, con particolare riguardo alla esplorazione di dimensioni creative transpersonali; - promuovere e potenziare la ricerca e la sperimentazione di tecniche idonee a sviluppare la coscienza e l'armonia della persona con gruppi residenziali, a partire dagli insegnamenti tratti dalle ricerche di provenienza scientifica e parascientifica (fisica quantistica, bio dinamica ecc.), psicoterapeutica e dalle intuizioni di maestri spirituali come Tolle, Gangaji, Adyashanti e Osho che ha sviluppato, ampliato, adattato per l'uomo contemporaneo i capisaldi della tradizione spirituale orientale, secondo i quali la meditazione e la ricerca non sono solo "momenti" separati di consapevolezza, relegabili ad alcune pratiche particolari, ma un modo di essere che coinvolge tutti i piani dell'espressione di un individuo, nella sua capacità di amare e di scambiare in modo da ampliare

quindi questa autocoscienza dell'individuo, organizzando gruppi e ritiri individuali e di meditazione, gruppi e sessioni individuali di tecniche corporee e di rilassamento, di dinamiche interpersonali, di attività creative, di danze e uso della voce, lavoro sui centri di energia vitale, di autoguarigione, nonché colloqui, corsi, seminari, attività di counseling e coaching e scuole su questi argomenti;

- assistere, dove e quando le condizioni lo permettano, al processo di crescita personale di individui in condizione di emarginazione; - sviluppare la pratica e la sperimentazione del lavoro come meditazione, riconoscendo a qualsiasi attività umana la potenzialità di contribuire alla ricerca e alla scoperta di parti più profonde di sé. Ridare quindi al lavoro la sua dignità, la sua sacralità, nell'ambito di nuove forme di relazioni interpersonali dove il lavoro non viene inteso come mezzo di soddisfazione di bisogni personali, ma innanzitutto come espressione della creatività umana e occasione unica per radicare il processo della meditazione nella quotidianità dei gesti e delle azioni. Il lavoro così inteso, in quanto specchio del rapporto dell'individuo con se stesso, con la realtà, con gli altri, diventa mezzo unico, per la sua multidimensionalità, per esplorare l'eterna domanda fondamentale dei ricercatori spirituali di tutti i tempi: chi sono io?

- sviluppare collaborazioni con enti e istituzioni pubbliche e private, associazioni, cooperative, cooperative sociali, gruppi informali (in Italia e all'estero) e quanti altri si interessano e si impegnano nelle aree di intervento dell'associazione stessa;

- la diffusione e stampa anche a carattere periodico di libri, pubblicazioni, produzioni video a carattere culturale, artistico, scientifico, sociale ed educativo; - la produzione di cortometraggi, film, documentari, trasmissioni ed intrattenimenti radiofonici e televisivi di carattere culturale, artistico, scientifico, sociale ed educativo; - la realizzazione, pubblicazione e commercializzazione di iniziative editoriali, in stampa, video, o altro, di studio ed approfondimento riguardanti la cultura e argomenti scientifici; - la promozione di attività di formazione attraverso scuole e corsi di aggiornamento teorico/pratici, o in collaborazione con istituti scolastici e Università pubbliche e private, per educatori, insegnanti, operatori sociali e cittadini e per tutte le categorie, professionali e non, interessate alla cultura in generale; - la formulazione di proposte ad Enti Pubblici e privati, imprese, associazioni ed istituzioni aventi simili finalità al fine di ottenere la loro collaborazione; - la tutela e la cultura dei diritti; - l'organizzazione e la partecipazione alla realizzazione di qualsiasi iniziativa in sintonia con i fini di sviluppo del potenziale umano; - la realizzazione di piattaforme di e-learning, prodotti informatici, multimediali e cross-mediali, applicazioni per smartphone, pad e altri device. - la realizzazione di corsi di formazione per utenti finali e operatori del benessere, sia in aula sia on-line, e l'abilitazione alla diffusione delle tecniche proprietà dell'associazione stessa.

Unitamente alle attività proprie dell'Associazione KENDRA APS, essa potrà promuovere attività di carattere commerciale volte sempre al raggiungimento degli scopi del presente Statuto, tramite l'esecuzione di attività soggette ad autorizzazione dei vari enti interessati, gadget di propaganda, convenzioni di sponsorizzazione; - la promozione di attività di animazione e di aggregazione per bambini, ragazzi e adulti, sia normodotati che diversamente abili, attraverso la realizzazione di momenti di gioco, di attività culturali e formative, volte a favorire un corretto ed armonico sviluppo educativo dei bambini e dei ragazzi nella società odierna, così come percorsi di integrazione per adulti, operando in particolare per la realizzazione di momenti di incontro e scambio intergenerazionale ed interculturale; - la promozione di attività atte a diffondere e sostenere la partecipazione e l'inclusione degli individui, la cultura della convivenza civile, delle pari opportunità, delle differenze culturali, etniche, religiose, e di genere, della tutela delle diversità linguistiche nonché della libertà di orientamento sessuale; - la promozione della solidarietà e del volontariato nonché dell'aggregazione sociale attraverso lo svolgimento di attività culturali e di divulgazione scientifica; - l'incentivazione di scambi culturali, gemellaggi di varia natura culturale con gruppi italiani, stranieri ed extracomunitari che abbiano attività in comune. L'Associazione,

inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell'attività istituzionale di solidarietà sociale, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni ed integrazioni.

Durata

Art. 5) La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea Straordinaria degli Associati.

Associati

Art. 6) Possono essere associati dell'Associazione tutti coloro (senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione) che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto che ne facciano domanda.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea.

Art. 7) Le organizzazioni pubbliche e/o private partecipano nella persona di un loro rappresentante.

Art. 8) L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su richiesta dell'aspirante associato.

Art. 9) Tutti gli associati hanno diritto di: - partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

- partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e di eventuali regolamenti; - godere dell'elettorato attivo e passivo per la nomina degli Organi Direttivi dell'Associazione.

Art. 10) Gli associati hanno l'obbligo di osservare lo Statuto, di rispettare le decisioni degli Organi dell'Associazione e di corrispondere le quote associative. Tali quote non sono trasmissibili né rivalutabili.

Art. 11) La qualifica di associato non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso.

Le dimissioni da associato devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. L'espulsione è prevista quando l'associato non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione. L'espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera all'associato interessato. Contro il suddetto provvedimento l'associato interessato può presentare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

Art. 12) La perdita, per qualsiasi caso, della qualità di associato non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Art. 13) Il decesso dell'associato non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

Assemblea degli Associati

Art. 14) Gli Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea degli Associati; - il Consiglio Direttivo e il Presidente.

Art. 15) L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 16) L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno 2 (due) degli

associati, purché in regola con i versamenti delle quote associative. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione mediante invio e-mail / lettera cartacea e pubblicazione dell'avviso sulla home page del sito web dell'Associazione / affissione dell'avviso in maniera ben visibile nei locali in cui vengono svolte le attività associative. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 17) Possono intervenire all'Assemblea (ordinaria o straordinaria), con diritto di voto, tutti gli associati purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun associato spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro associato. Ogni associato non può avere più di una delega. Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

Art. 18) All'Assemblea spettano le seguenti competenze:

IN SEDE ORDINARIA: - approvare il rendiconto economico-finanziario dell'anno trascorso; - eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo, stabilendone il numero dei componenti; - eleggere i sostituti dei membri del Consiglio Direttivo eventualmente dimissionari; - deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA: - deliberare sulla trasformazione, fusione e scioglimento dell'Associazione; - deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto; - deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Art. 19) L'Assemblea Ordinaria, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo il quale nomina fra gli associati un segretario verbalizzante, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% (cinquanta per cento) più uno degli associati, in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. L'Assemblea Ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevolmente espresso dalla maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un'ora.

Art. 20) L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra gli associati un segretario verbalizzante. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati e delibera con la maggioranza del 50% (cinquanta per cento) più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21) Tutte le delibere assembleari e i rendiconti, oltre ad essere debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee degli associati, sono pubblicizzati agli associati con l'esposizione per 15 (quindici) giorni dopo l'approvazione nella sede dell'Associazione.

Consiglio Direttivo e Presidente

Art. 22) Il Consiglio Direttivo è l'Organo esecutivo e gestionale dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea ogni 3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 5 (cinque) membri, ivi compreso il Presidente che ne è membro di diritto. I membri del Consiglio sono rieleggibili e tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea degli Associati; esso rimarrà in carica comunque fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, viene cooptato il primo dei non eletti.

All'interno del Consiglio Direttivo saranno nominati uno o più vice Presidenti, un Segretario e un Tesoriere. Al Presidente, che ha la rappresentanza legale dell'Associazione, potranno essere delegati parte dei poteri spettanti al Consiglio Direttivo.

Gli Amministratori non possono ricoprire la medesima carica in Associazioni di analoga natura.

Art. 23) Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo competono in particolare:

- le decisioni inerenti le spese ordinarie e straordinarie, di esercizio e in conto capitale, per la gestione dell'Associazione; - le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- le decisioni inerenti la direzione del personale dipendente e il coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione; - la redazione annuale del rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro i quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- la predisposizione della relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea; - la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno associativo;
- la fissazione delle quote associative; - la facoltà di nominare, tra gli associati esterni al Consiglio, dei delegati allo svolgimento di particolari funzioni stabilite di volta in volta dal Consiglio Direttivo stesso; - la redazione e approvazione dei Regolamenti Amministrativi e le proposte di modifica dello Statuto da sottoporsi alla successiva approvazione dell'Assemblea; - la delibera sull'ammissione di nuovi associati; - ogni funzione che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi.

Art. 24) Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno ovvero ogni qual volta il Presidente o la maggioranza dei membri lo riterrà necessario. Le convocazioni del Consiglio debbono essere effettuate con avviso scritto da recapitarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione; tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione, sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 25) Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea degli associati, insieme ai membri del Consiglio Direttivo, ogni 3 (tre) anni. Egli presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne provvede alla convocazione, vigila sull'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e, nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile.

Art. 26) Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 27) Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine il Consigliere più anziano, dovrà convocare l'Assemblea straordinaria entro quindici giorni e da tenersi entro i successivi trenta curando l'ordinaria amministrazione.

Segretario e Tesoriere

Art. 28) Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi associativi e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri. Ad egli spetta, altresì, provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal Consiglio Direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il Tesoriere al materiale pagamento.

Art. 29) Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione

redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

Art. 30) Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Segretario o dal Vicepresidente. Il Segretario, temporaneamente impedito, ovvero dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal Tesoriere o dal Vicepresidente.

Patrimonio ed esercizio finanziario

Art. 31) Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- quote associative e contributi annuali, straordinari e volontari degli associati; - contributi, erogazioni e lasciti da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche;
- proventi, anche di natura commerciale, eventualmente conseguiti dall'Associazione per il perseguimento o il supporto dell'attività istituzionale.

Art. 32) All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art. 33) L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre il rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il rendiconto economico finanziario, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Scioglimento

Art. 34) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati su proposta del Consiglio Direttivo, la quale nominerà anche i liquidatori. Il patrimonio residuo sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Norme finali

Art. 35) La decisione su qualsiasi controversia che potesse sorgere tra gli associati, o tra costoro e l'associazione o gli organi della stessa, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri, sarà deferita al giudizio di tre arbitri, nominati dal Presidente del Tribunale ove ha sede

l'associazione.

Art. 36) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia. I componenti, previamente informati ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, prestano il loro consenso al trattamento dei dati personali nonché alla loro conservazione anche con strumenti informatici nei miei archivi. Inoltre, sempre ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i componenti prendono atto che il notaio rogante è il titolare del trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto libero professionista iscritto in albi o elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in mancanza del consenso delle parti, con autorizzazione di carattere generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali n. 4/2013 del 12 dicembre 2013, pubblicata in GU Serie Generale n. 302 del 27 dicembre 2013.

In originale firmato:

PIRERO Maurizio

REJTO Ildikò Erzsébet

BALDIN Sara